



# COMUNE DI ATELLA

Provincia di Potenza

UFFICIO DEL SINDACO

Piazza Matteotti, 1

Telefono 0972716612 Fax 0972715889

Prot. Gen. n. **5813/2020**

**Ordinanza n. 21/2020**  
**del 25.08.2020**

**Oggetto:** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000. ADOZIONE MISURE VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19. SOPPRESSIONE TEMPORANEA FIERA DEL 04 Settembre 2020.

## IL SINDACO

**PREMESSO CHE**, nel comune di Atella si svolgono nel centro storico dell'abitato diverse fiere di prodotti di ogni genere, tra le altre, la fiera del 04.09.2020;

### Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 di proroga fino al 3 maggio dei DPCM dell'8; 9; 11; 22 marzo e 1 aprile 2020, nonché quelle disposte dalle ordinanze del Ministero della Salute del 20 e 28 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 25 del 01.06.2020; n. 27 del 14.06.2020; n. 29 del 10.07.2020; n. 30 del 17.07.2020 e n. 32 del 14.08.2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria adottate con Ordinanze del Ministero della Salute del 12 e 16 Agosto 2020;

**RICHIAMATO** in particolare, tra l'altro, l'art. 1 commi 1; e 2 del sopracitato DPCM del 07.08.2020 che testualmente dispongono:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

2. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

**CONSIDERATO** che le fiere, tra le quali quella del 04 settembre, si svolgono in gran parte all'interno del centro storico, su strade non particolarmente larghe, ove, posizionati i banchi di vendita rimane uno spazio molto ristretto per il transito dei frequentatori;

**CHE** per tale evento si prevede una notevole partecipazione di operatori commerciali ed una elevata presenza di avventori, provenienti anche dai comuni limitrofi;

**ACCERTATO**, pertanto, che il Comune non può garantire il rispetto dei punti di cui all'art. 1 comma 8, 9 e 10 del richiamato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, stante la difficoltà nell'assicurare le condizioni di sicurezza richieste dalle richiamate norme, tantomeno dispone di altra idonea sulla quale consentire lo svolgimento della fiera;

**RITENUTO**, quindi, al fine di garantire la salute dei cittadini di vietare lo svolgimento della fiera del 04 Settembre p.v. stante la impossibilità di garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro, prescritta dai citati provvedimenti;

**RITENUTO**, in considerazione di quanto dinanzi evidenziato, di adottare specifiche misure locali volte al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

**RICHIAMATO** l'art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone: "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale".

## **ORDINA**

**la temporanea soppressione in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del Covid-19 nell'ambito del territorio comunale, della fiera di prodotti di ogni genere del 04.09.2020.**

## **DISPONE**

- che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e diffusa alla cittadinanza attraverso comunicati stampa sul sito istituzionale del Comune;
- che il Comando di Polizia Locale controlli l'esecuzione del presente atto, nei modi e termini assegnati e provveda, a dare adeguata pubblicità del provvedimento mediante informazione agli operatori commerciali.

## **COMUNICA**

- Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le norme dell'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

## **DISPONE ALTRESI'**

- che il presente provvedimento venga trasmesso ai sottoelencati soggetti:
  - 1) Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Potenza;
  - 2) Comando di Polizia Locale;
  - 3) Comando Stazione Carabinieri di Atella;

Dalla Residenza Municipale, lì 25 Agosto 2020

 IL SINDACO  
(Gerardo PETRUZZELLI)



